



Ministero dell'Università e della Ricerca

Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca

Prot. 2063/Ric.

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204 recante "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59", il quale stabilisce che a partire dal 1 gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare ai sensi della normativa vigente o di successivi provvedimenti legislativi agli enti e alle istituzioni di ricerca sono determinati con un'unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, che istituisce, tra l'altro, il Ministero dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 3 aprile 1997, n. 94;


VISTO il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente la individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 5 della citata legge n. 94 del 1997;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 298, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007 e bilancio pluriennale per il triennio 2007 - 2009;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2006, concernente la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007;

A
B



Ministero dell'Università e della Ricerca

VISTA l'unità previsionale di base 03.02.03.04 "Ricerca scientifica" (cap. 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca" dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 2007;

VISTO l'articolo unico comma 651 della citata legge finanziaria 2007, che ha previsto l'emanazione da parte del Ministro dell'Università e della ricerca di un bando straordinario di assunzioni di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, definendone il numero complessivo e le modalità procedurali con particolare riferimento ai criteri di valutazione dei pregressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici e dell'attività di ricerca svolta;


VISTO il successivo comma 652 della citata legge finanziaria che autorizza, tra l'altro, per le predette finalità, la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;

VISTO l'articolo 3 del D.L. 7 settembre 2007 n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, il quale stabilisce, tra l'altro, che, al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori negli enti di ricerca, le disposizioni di cui al predetto comma 651 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007, non si applicano per l'anno 2007 con riferimento alle assunzioni ivi previste e le risorse destinate dal comma 652 della medesima legge, non utilizzate per detto anno, sono destinate a incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204, come determinato dalla tabella C della citata legge n. 296 del 2006;

RITENUTA l'opportunità di ripartire tra gli enti di ricerca vigilati dal Ministero la somma di € 7.500.000,00, prevista per l'anno 2007 dalle richiamate disposizioni, in misura proporzionale al numero dei posti disponibili per il personale ricercatore, come risultanti dalla differenza tra i posti previsti in pianta organica e i posti coperti al 31 dicembre 2006, tenendo in considerazione solo gli enti che contemplano tale tipologia di personale nelle rispettive piante organiche;

CONSIDERATO che taluni degli enti vigilati dal Ministero non prevedono in organico personale afferente al profilo di ricercatore e che pertanto gli enti interessati al riparto delle risorse messe a disposizione dalla citata legge di conversione 25 ottobre 2007 n. 176 sono: Consiglio nazionale delle ricerche; Istituto nazionale di fisica nucleare; Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia; Istituto nazionale di astrofisica; Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS; Istituto nazionale di ricerca metrologica; Stazione zoologica "Anton Dohrn";

20



Ministero dell'Università e della Ricerca

RITENUTA l'opportunità di tenere conto, ai fini del riparto di cui trattasi, anche delle disposizioni contenute nel D.P.C.M. 16 novembre 2007, relativo all'attuazione dell'articolo unico, comma 520, della legge finanziaria 2007, concernente le stabilizzazioni e assunzioni di personale di ricerca degli enti;

CONSIDERATO che il predetto provvedimento, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, prevede per gli enti vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca la copertura di complessivi 295 posti per il personale addetto alla ricerca, di cui 139 appartenenti ai profili di ricercatore di II e III livello, alla cui stabilizzazione si provvede con altre risorse aggiuntive messe a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle finanze;

PRESO ATTO dei posti effettivamente disponibili nelle piante organiche degli enti per le assunzioni di ricercatori, ammontanti complessivamente a 1167, al netto delle stabilizzazioni autorizzate con il citato D.P.C.M. 16 novembre 2007;

DECRETA:

ART. 1

Per le finalità indicate in premessa è definita la ripartizione della somma di € 7.500.000,00 prevista per l'anno 2007 dall'art. 3 del D.L. 7 settembre 2007 n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, tra i sottoelencati enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati:

Consiglio nazionale delle ricerche	di Roma	€	6.420.310,00
Istituto nazionale di fisica nucleare	di Frascati	€	128.534,00
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia	di Roma	€	154.241,00
Istituto nazionale di astrofisica di Roma		€	533.419,00
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale di Trieste		€	147.815,00
Istituto nazionale di ricerca metrologica	di Torino	€	64.267,00
Stazione zoologica "Anton Dohrn"	di Napoli	€	51.414,00
	TOTALE	€	7.500.000,00

R 4



Ministero dell'Università e della Ricerca

ART. 2

La somma di cui al presente decreto, pari a € 7.500.000,00 graverà sull'unità previsionale di base 03.02.03.04 "Ricerca scientifica" (cap. 7236 "Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca") dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno 2007.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 7 DIC. 2007

IL MINISTRO

29